

# COMUNE DI SOLBIATE ARNO

Prov.di Varese

## PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Legge 26 ottobre 1995 n. 447

Legge quadro sull'inquinamento acustico

Doc. A

### RELAZIONE TECNICA

|                         |  |  |                      |
|-------------------------|--|--|----------------------|
| <b>Gruppo di lavoro</b> | <b>Prof. Gianni Utica</b>  | <b>Ing. Stefano Frosini</b>  | <b>Gianugo Utica</b> |
|                         | Commissario ad acta  |  |                      |
|                         | Tecnico Competente in Acustica Ambientale<br>(art. 2 comma 6 Legge 447/95)<br>R. Lombardia 6586/06 | Tecnico Competente in Acustica Ambientale<br>(art. 2 comma 6 Legge 447/95)<br>R. Toscana D.Dir. G.R. 6893 del 12/11/97 | Coadiutore           |
|                         | <b>F.to G. Utica</b>   |  |                      |

**Prof. Gianni Utica**

Viale Risorgimento 56  
26845 CODOGNO (Lo)

Data

16 marzo 2009

## INDICE GENERALE

|  |    |
|--|----|
| 1.QUADRO NORMATIVO .....   | 3  |
| 2. RELAZIONI TRA IL PCCA E IL PRG .....                                  | 12 |
| 3.IL COMUNE DI SOLBIATE ARNO.....  | 15 |
| 3.1 INQUADRAMENTO GENERALE.....  | 15 |
| 3.2 RICETTORI SENSIBILI .....  | 15 |
| 3.3 VIABILITA'.....  | 15 |
| 3.4 ATTIVITA' PRODUTTIVE.....  | 16 |
| 3.5 INSEDIAMENTI COMMERCIALI E DI TERZIARIO .....                        | 16 |
| 4.PREMESSA ALLA ZONIZZAZIONE.....  | 16 |
| 4.1 ANALISI DEL PRG.....   | 16 |
| 4.2 MISURE FONOMETRICHE.....   | 16 |
| 5. LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA.....   | 16 |
| 5.1 CRITERI DI ZONIZZAZIONE .....  | 17 |
| 5.2 LA SCELTA DELLE CLASSI .....   | 20 |
| 5.3 ZONE IN CLASSE I .....   | 20 |
| 5.4 ZONE IN CLASSE II .....  | 20 |
| 5.5 ZONE IN CLASSE III .....   | 20 |
| 5.6 ZONE IN CLASSE IV .....  | 21 |
| 5.7 ZONE IN CLASSE V .....   | 21 |
| 5.8 ZONE IN CLASSE VI.....   | 21 |
| 6. PIANI DI RISANAMENTO .....  | 21 |
| 7.CONGRUENZA CON I COMUNI LIMITROFI.....                                 | 21 |
| 8. MODULISTICA AMMINISTRATIVA.....                                       | 22 |
| ALLEGATI.....  | 22 |
| • TABELLE: ANALISI DELLE ZONE DEL PRG E MISURE FONOMETRICHE .....        | 22 |
| • UBICAZIONE DELLE ZONE DEL PRG NELL'AMBITO DELLE CLASSI ACUSTICHE ..... | 22 |
| • UBICAZIONE DELLE MISURE FONOMETRICHE.....                              | 22 |

## **1.QUADRO NORMATIVO**

**D.P.C.M. 1 marzo 1991:** Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno

**LEGGE 26 Ottobre 1995, n. 447:** Legge quadro sull'inquinamento acustico

**DECRETO 11 dicembre 1996:** Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo.

**D.P.C.M. 18 settembre 1997:** Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante

**D.P.C.M. 14 novembre 1997:** Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

**D.P.C.M. 5 dicembre 1997:** Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

**D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496:** Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili

**D.P.C.M. 19 dicembre 1997:** Proroga dei termini Per l'acquisizione e l'installazione delle apparecchiature di controllo e di registrazione nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1997

**DECRETO 16 marzo 1998:** Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico

**D.P.C.M. 31 marzo 1998 :** Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6,7 e 8, della legge 26 Ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

**LEGGE 9 dicembre 1998, n. 426** pubblicata il 14\12\98 : "Nuovi interventi in campo ambientale." Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 291 di Lunedì, 14 dicembre 1998

**D.P .R. 18 novembre 1998, n.459 ;** G.U. del 4 gennaio 1999. Regolamento per l'Inquinamento acustico da traffico ferroviario.

**D.M.31 ottobre 1997;** Metodologia di misura del rumore aeroportuale.

**D.P.R. 11 dicembre 1997, n.496;** Regolamento per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili.

**D.M Ministero dell'Ambiente 29 novembre 2000;** G.U. 5 dicembre 2000. Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.

**Legge Regione Lombardia n. 13 del 10 agosto 2001,** "Norme in materia di inquinamento acustico".

Delibera della Giunta Regione Lombardia n. VII/9776, BUR del 15/07/02, **“Criteri tecnici per la predisposizione della Classificazione Acustica del territorio comunale”**

**D.P.R. 30 marzo 2004 n.142,** Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare.

---

L'art. 3 comma i lettera a) della L.447/95 prevede che lo Stato determini i valori limite di emissione, di immissione, di attenzione e di qualità rispettivamente definiti dall'art. 2 come:

- **valori di emissione:** *il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;*
- **valori di immissione:** *il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;*
- **valori di attenzione:** *il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;*
- **valori di qualità:** *i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.*

Questi valori, sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere, sono stati definiti con l'emanazione del D.P.C.M. 14.11.97, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", secondo il quale il territorio comunale deve essere suddiviso utilizzando le seguenti definizioni:

- **CLASSE I - AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE**

Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici ecc.

- **CLASSE II - AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE**

Aree urbane interessate principalmente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

- **CLASSE III - AREE DI TIPO MISTO**

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali ed assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

- **CLASSE IV - AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA**

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

- **CLASSE V - AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI**

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni

- **CLASSE VI - AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI**

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

A queste classi il D.P.C.M. associa una serie di limiti che vengono elencati nel seguito.

**Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)**

| Classi di destinazione d'uso del territorio |                                   | Giorno | Notte |
|---|-----------------------------------|--------|-------|
| I   | Aree particolarmente protette     | 50     | 40    |
| II  | Aree prevalentemente residenziali | 55     | 45    |
| III   | Aree di tipo misto                | 60     | 50    |
| IV  | Aree di intensa attività umana    | 65     | 55    |
| V   | Aree prevalentemente industriali  | 70     | 60    |
| VI  | Aree esclusivamente industriali   | 70     | 70    |

I limiti di immissione rappresentano i livelli sonori che non devono essere superati nell'ambiente esterno in corrispondenza dei ricettori.

I limiti assoluti sopra indicati non sono applicati all'interno delle rispettive fasce di pertinenza per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali, gli autodromi, le piste motoristiche di prova e quelle destinate ad attività sportive; in tali casi i limiti sono stabiliti con appositi decreti attuativi che fissano anche l'estensione delle fasce sopra dette.

### Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

| Classi di destinazione d'uso del territorio |                                   | Giorno | Notte |
|---|-----------------------------------|--------|-------|
| I   | Aree particolarmente protette     | 45     | 35    |
| II  | Aree prevalentemente residenziali | 50     | 40    |
| III   | Aree di tipo misto                | 55     | 45    |
| IV  | Aree di intensa attività umana    | 60     | 50    |
| V   | Aree prevalentemente industriali  | 65     | 55    |
| VI  | Aree esclusivamente industriali   | 65     | 65    |

Limiti di emissione, cioè i livelli sonori che non possono essere superati in prossimità dei ricettori relativamente alla singola sorgente.

### Valori di qualità - Leq in dB(A)

| Classi di destinazione d'uso del territorio |                                   | Giorno | Notte |
|---|-----------------------------------|--------|-------|
| I   | Aree particolarmente protette     | 47     | 37    |
| II  | Aree prevalentemente residenziali | 52     | 42    |
| III   | Aree di tipo misto                | 57     | 47    |
| IV  | Aree di intensa attività umana    | 62     | 52    |
| V   | Aree prevalentemente industriali  | 67     | 57    |
| VI  | Aree esclusivamente industriali   | 70     | 70    |

Valori di qualità, cioè i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

### Valori di attenzione - Leq in dB(A) se riferiti ad un'ora

| Classi di destinazione d'uso del territorio |                                   | Giorno | Notte |
|---|-----------------------------------|--------|-------|
| I   | Aree particolarmente protette     | 60     | 45    |
| II  | Aree prevalentemente residenziali | 65     | 50    |
| III   | Aree di tipo misto                | 70     | 55    |
| IV  | Aree di intensa attività umana    | 75     | 60    |
| V   | Aree prevalentemente industriali  | 80     | 65    |
| VI  | Aree esclusivamente industriali   | 80     | 75    |

### Valori di attenzione - Leq in dB(A) se riferiti al Tempo di riferimento

| Classi di destinazione d'uso del territorio |                                   | Giorno | Notte |
|---|-----------------------------------|--------|-------|
| I   | Aree particolarmente protette     | 50     | 40    |
| II  | Aree prevalentemente residenziali | 55     | 45    |
| III   | Aree di tipo misto                | 60     | 50    |
| IV  | Aree di intensa attività umana    | 65     | 55    |
| V   | Aree prevalentemente industriali  | 70     | 60    |
| VI  | Aree esclusivamente industriali   | 70     | 70    |

Valori di attenzione oltre i quali scatta l'obbligo di predisporre i piani di risanamento acustico

Oltre ai limiti massimi assoluti di immissione, il D.P.C.M. prevede che per le zone non esclusivamente industriali (classe VI) debba essere **rispettato anche un livello differenziale pari a 5 dB(A) di giorno ed a 3 dB(A) di notte** tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (cioè il livello sonoro equivalente in dB(A) prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo dopo aver disattivato le specifiche sorgenti disturbanti) misurato all'interno del locale "disturbato" a finestre aperte.

Il D.P.C.M. prevede inoltre la non applicabilità del criterio differenziale, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) in quello notturno;
- b) se il rumore misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) in quello notturno.

Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge quadro sopra citata, è sufficiente il superamento di uno dei due valori:

- riferiti ad un'ora,
- riferiti al Tempo di riferimento,

ad eccezione delle aree esclusivamente industriali, in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori:

- riferiti al Tempo di riferimento.

il criterio differenziale non si applica alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi degli edifici, adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

---

Un altro decreto attuativo della legge quadro n° 447/95 è il Decreto del Ministero dell'Ambiente 11.12.96 **"Applicazione del criterio differenziale per impianti a ciclo produttivo continuo"** sopra citato; esso trova applicazione in zone diverse da quelle esclusivamente industriali.

Viene definito impianto a ciclo produttivo continuo:

*a) quello di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;*

*b) quello il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.*

Detto decreto stabilisce che:

1.gli impianti a ciclo produttivo continuo preesistenti all'entrata in vigore del Decreto (19.3.97) sono soggetti all'obbligo del limite differenziale quando non rispettino i limiti assoluti di zona; cioè se vengono rispettati i limiti assoluti non viene applicato il criterio del limite differenziale;

2.per gli impianti a ciclo produttivo continuo realizzati dopo l'entrata in vigore del Decreto (19.3.97), il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della relativa concessione.

Si prescrive inoltre per gli impianti a ciclo produttivo continuo preesistenti che non rispettino i limiti di zona, che redigano un piano di risanamento volto al rispetto sia del limite di zona che del limite differenziale.

---

### **DPR 30 marzo 2004 n.142**

#### **Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare.**

Il decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore originato dalle infrastrutture stradali esistenti e di prossima realizzazione.

I limiti stabiliti dal decreto vengono riassunti dalle tabelle seguenti:

## Allegato 1

**Tab. 1**  
(strade di nuova realizzazione)

| TIPO DI STRADA<br>(secondo Codice della Strada) | SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI<br>(secondo D.M. 5.11.01-<br>Norme funz. e geom. per<br>la costruzione delle<br>strade) | Ampiezza<br>fascia di<br>pertinenza<br>acustica<br>(m) | Scuole, ospedali,<br>case di cura e di<br>riposo   |                   | Altri Ricettori |                   |
|---|---|--|--|-------------------|-----------------|-------------------|
|   |   |  | Diurno<br>dB(A)  | Notturmo<br>dB(A) | Diurno<br>dB(A) | Notturmo<br>dB(A) |
| A - autostrada                                  |   | 250  | 50   | 40                | 65              | 55                |
| B - extraurbana<br>principale                   |   | 250  | 50   | 40                | 65              | 55                |
| C - extraurbana<br>secondaria                   | C1  | 250  | 50   | 40                | 65              | 55                |
|   | C2  | 150  | 50   | 40                | 65              | 55                |
| D - urbana di<br>scorrimento                    |   | 100  | 50   | 40                | 65              | 55                |
|   |   |  | 50   | 40                | 65              | 55                |
| E - urbana di quartiere                         |   | 30   | definiti dai Comuni, nel rispetto<br>dei valori riportati in tabella C<br>allegata al D.P.C.M. del 14<br>novembre 1997 e comunque in<br>modo conforme alla<br>zonizzazione acustica delle<br>aree urbane, come prevista<br>dall'articolo 6, comma 1, lettera<br>a) della Legge n. 447 del<br>1995. |                   |                 |                   |
| F - locale                                      |   | 30   |  |                   |                 |                   |

\* per le scuole vale il solo limite  
diurno

Tab. 2

**(STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI)**

(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

| TIPO DI STRADA<br>(secondo Codice della Strada) | SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI<br>(secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT) | Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m) | Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo   |                | Altri Ricettori |                |
|---|---|--|---|----------------|-----------------|----------------|
|   |   |  | Diurno dB(A)  | Notturno dB(A) | Diurno dB(A)    | Notturno dB(A) |
| A - autostrada                                  |   | 100 (fascia A)                             | 50  | 40             | 70              | 60             |
|   |   | 150 (fascia B)                             |   |                | 65              | 55             |
| B - extraurbana principale                      |   | 100 (fascia A)                             | 50  | 40             | 70              | 60             |
|   |   | 150 (fascia B)                             |   |                | 65              | 55             |
| C - extraurbana secondaria                      | Ca<br>(strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)              | 100 (fascia A)                             | 50  | 40             | 70              | 60             |
|   |   | 150 (fascia B)                             |   |                | 65              | 55             |
|   | Cb<br>(tutte le altre strade extraurbane secondarie)                  | 100 (fascia A)                             | 50  | 40             | 70              | 60             |
|   |   | 50 (fascia B)                              |   |                | 65              | 55             |
| D - urbana di scorrimento                       | Da<br>(strade a carreggiate separate e interquartiere)                | 100  | 50  | 40             | 70              | 60             |
|   | Db<br>(tutte le altre strade urbane di scorrimento)                   | 100  | 50  | 40             | 65              | 55             |
| E - urbana di quartiere                         |   | 30   | definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge n. 447 del 1995. |                |                 |                |
| F - locale                                      |   | 30   |   |                |                 |                |

\* per le scuole vale il solo limite diurno

Qualora i livelli indicati nelle tabelle non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

|                                      | <b>Giorno</b> | <b>Notte</b> |
|--------------------------------------|---------------|--------------|
| Scuole                               | 45            |              |
| Ospedali,case di cura,case di riposo |               | 35           |
| Altri ricettori                      |               | 40           |

I valori in tabella sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento.

---

## **LEGGE REGIONALE 10 agosto 2001-n.13**-Norme in materia di inquinamento acustico

La legge detta delle norme per la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Delibera della Giunta Regione Lombardia n. VII/9776 "Criteri Tecnici Per La Predisposizione Della Classificazione Acustica Del Territorio Comunale"

Il documento, pubblicato nel BUR del 15/07/02, fissa i criteri tecnici di massima da seguire per la redazione del piano di zonizzazione acustica del territorio e sostituisce il precedente documento - Delibera della Giunta Regionale del 25/06/93 n.5/37724 "Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio comunale";

## **2. RELAZIONI TRA IL PCCA E IL PRG**

Il Piano di zonizzazione acustica è lo strumento di regolamentazione delle destinazioni acustiche del territorio, complementare al PRG, dal quale dipende in via gerarchica.

Con il Piano di Zonizzazione Acustica non si vieta la costruzione di edifici con destinazioni d'uso differenti rispetto alla classificazione delle aree ma si segnala che, quando si deve realizzare un nuovo edificio in

un'area classificata, si devono mettere in atto controlli e valutazioni affinché sia garantito il rispetto dei limiti di legge.

Vengono fissati inoltre i livelli massimi di rumore che tutte le sorgenti, insieme, possono immettere in un punto qualunque dell'area classificata e nelle aree adiacenti.

In definitiva una sorgente deve rispettare il limite della propria zona e i limiti delle zone adiacenti interessate alle sue emissioni.

Chi avesse quindi l'intenzione di insediare un'attività in un'area dovrà tenere conto dei limiti massimi di immissione consentiti nell'area stessa e nelle zone circostanti, oltre che dei valori del rumore residuo, per evitare di violare il limite di zona ed il cosiddetto "criterio differenziale".

Viene in questo modo controllata l'emissione diretta di energia sonora nell'ambiente e non l'utilizzo dell'edificio.

Nel caso in cui l'Amministrazione consideri, ad esempio, che la costruzione di edifici commerciali possa incrementare il livello sonoro ambientale in quanto attrattori di traffico, essa ha il potere di richiedere una specifica documentazione e selezionare gli interventi di bonifica, in funzione del livello sonoro immesso in corrispondenza delle abitazioni.

A questo scopo verranno richieste le Valutazioni d'Impatto Acustico e di Clima Acustico affinché il titolare dell'attività garantisca che verrà evitata una violazione dei limiti di zona e del criterio differenziale.

I progetti e le attività che sono obbligate alla presentazione del V.I.A.A., sono elencate nella legge n.447/95 art.8.

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti.
- b) strade di tipo A,B,C,D,E,F.
- c) discoteche
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi.
- e) impianti sportivi e ricreativi
- f) ferrovie e altri sistemi di trasporto su rotaia.

E' fatto obbligo inoltre produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione dei seguenti insediamenti:

- a) scuole e asili nido

b) ospedali

c) case di cura e riposo

d) parchi pubblici urbani ed extraurbani

Devono infine contenere una V.I.A.A. anche:

- le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative.
- le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.
- le domande di licenza o autorizzazioni all'esercizio di attività produttiva.

Se il Comune deliberasse di predisporre una revisione del PRG o la redazione di varianti, diverrà necessario tenere conto, non solo del presente Piano, ma anche dei Decreti e Regolamenti pubblicati nel frattempo sulla Gazzetta Ufficiale.

Poiché è acclarato che la sorgente sonora dominante è il traffico stradale, particolare attenzione dovrà essere data al D.M. Ministero dell'Ambiente 29 novembre 2000, riguardante i Piani di Risanamento Acustico delle infrastrutture di trasporto.

Ogni costruzione di nuova strada o variante di strada esistente dovrà essere accompagnata da una Valutazione previsionale d'impatto acustico, allo scopo di verificare l'eventuale presenza di immissioni eccedenti la norma.

Di conseguenza le previsioni del PRG od anche del PUT riguardanti nuova viabilità terranno conto dei fenomeni acustici.

D'altro canto, le richieste di concessione edilizia di nuovi insediamenti, soprattutto residenziali, comprenderanno analoghe Valutazioni d'impatto acustico, garantendo i futuri residenti che i livelli sonori in facciata non eccederanno i limiti di zona previsti da questo Piano.

Per semplificare le procedure, la relazione contiene le bozze di moduli che serviranno a chiarire, ai richiedenti le concessioni, le procedure che dovranno affrontare e le dichiarazioni che gli stessi saranno chiamati a rilasciare.

### **3.IL COMUNE DI SOLBIATE ARNO**

#### **3.1 INQUADRAMENTO GENERALE**

Estensione del territorio comunale: 3,00 kmq ca.

Il Comune di SOLBIATE ARNO confina con i seguenti Comuni:

- CARONNO VARESINO a NORD
- CARNAGO a EST
- OGGIONA CON SANTO STEFANO E IERAGO CON ORAGO a SUD
- ALBIZZATE a OVEST

Il territorio è quasi completamente urbanizzato ed è pressoché assente l'attività agricola.

#### **3.2 RICETTORI SENSIBILI**

Sono presenti i seguenti ricettori sensibili:

- Sc. Mat. Non Stat. "M.Ter.Di Calcutta" - Via Perin 10 (17)
- Scuola primaria A.Manzoni - Via Chinetti
- Scuola secondaria di I grado E. Galvaligi - Via per Carnago 16

Oltre alla:

- Biblioteca - Via Chinetti (di fronte alla scuola)

#### **3.3 VIABILITA'**

Secondo il nuovo codice della strada le strade nel comune di Solbiate Arno si classificano come segue:

- STRADE DI TIPO "A": autostrada
- STRADE TIPO "F" e "E" tutte le strade rimanenti

Il nuovo codice della strada individua i seguenti tipi di strada:

- A- Autostrade
- B- Strade extraurbane principali
- C- Strade extraurbane secondarie
- D- Strade urbane di scorrimento
- E- Strade urbane di quartiere
- F- Strade locali

Le caratteristiche sono:

B-Strada extraurbana principale: carreggiate separate a due corsie per senso di marcia con banchina, priva di intersezioni a raso.

C-Strada extraurbana secondaria: unica carreggiata a due corsie con banchine laterali.

D-Strada urbana di scorrimento: carreggiate separate a due corsie per senso di marcia con banchina laterale, immissioni ed uscite concentrate.

E-Strada urbana di quartiere: unica carreggiata a due corsie, con banchine e marciapiedi.

F-Strada locale: urbana o extraurbana con caratteristiche minori rispetto a quelle descritte.

### **3.4 ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Il paese è sede di numerose attività produttive.

Gli insediamenti produttivi risultano spesso in contiguità con insediamenti residenziali.

### **3.5 INSEDIAMENTI COMMERCIALI E DI TERZIARIO**

E' presente vicino allo svincolo autostradale un grande supermercato con annesse aree di parcheggio.

E' pressoché inesistente l'attività agricola.

## **4. PREMESSA ALLA ZONIZZAZIONE**

### **4.1 ANALISI DEL PRG**

L'analisi del P.R.G. ha evidenziato le destinazioni d'uso del territorio, in particolare si nota la presenza di zone destinate ad attività produttive poste nelle immediate vicinanze di zone a destinazione residenziale.

### **4.2 MISURE FONOMETRICHE**

Sono state acquisite le misure fonometriche effettuate nel corso di alcuni anni specie presso sorgenti sonore industriali, soprattutto nelle zone dove queste vengono a confinare con zone residenziali.

## **5. LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA**

Il Piano di zonizzazione acustica è il primo strumento organico a disposizione dell'Amministrazione Comunale per la protezione dei cittadini dall'inquinamento acustico ambientale.

Con il Piano si cercano soluzioni equilibrate rispetto all'inquinamento acustico, valutando i pesi dei vari fattori in gioco:

- uso consolidato del territorio;
- programmi sulla qualità e quantità dello sviluppo previsto dal PRG;
- avvio di un processo generalizzato di riduzione delle emissioni acustiche per proteggere i cittadini dall'inquinamento;
- accertamento della presenza ed eventualmente dell'entità delle violazioni dei limiti;
- fattibilità in tempi medi dei piani di risanamento;
- compatibilità con gli altri strumenti di pianificazione.

## 5.1 CRITERI DI ZONIZZAZIONE

L'azzonamento acustico è una suddivisione del territorio comunale in aree urbanisticamente omogenee.

Tale ripartizione è attuata allo scopo di evitare la degenerazione di zone acusticamente non inquinate e di bonificare zone ove si riscontrino livelli di inquinamento acustico che possono causare danni alla salute della popolazione residente.

Anche la zonizzazione acustica deve essere tenuta in conto come uno strumento essenziale per la pianificazione e lo sviluppo urbanistico di un territorio.

La Legge Regionale 10 agosto 2001 n.13 pone alcune prescrizioni circa il processo di zonizzazione:

a) la classificazione acustica deve essere predisposta sulla base delle destinazioni d'uso del territorio, sia quelle esistenti che quelle previste negli strumenti di pianificazione urbanistica;

b) nella classificazione acustica è vietato prevedere il contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, i cui valori limite si discostino in misura superiore a 5 dB(A);

c) nel caso di aree già urbanizzate qualora a causa di preesistenti destinazioni d'uso non sia possibile rispettare le previsioni della lettera b), in deroga a quanto in essa disposto si può prevedere il contatto diretto di aree i cui valori limite si discostino sino a 10 dB(A); in tal caso il comune, contestualmente alla classificazione acustica, adotta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) della legge 447/1995, un piano di risanamento acustico relativo alle aree classificate in deroga a quanto previsto alla lettera b);

d) non possono essere comprese in classe I, di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997, le aree che si trovino all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie e delle zone di rispetto dell'intorno aeroportuale;

e) non possono essere comprese in classe inferiore alla IV le aree che si trovino all'interno delle zone di rispetto B dell'intorno aeroportuale e, per le distanze inferiori a cento metri, le aree che si trovino all'interno

delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie di grande comunicazione;

f) non possono essere classificate in classe I o II le aree con presenza di attività industriali ed artigianali;

g) ai fini della classificazione in classe V è ammissibile la presenza non preponderante di attività artigianali, commerciali ed uffici;

h) ai fini della classificazione in classe VI è ammissibile una limitata presenza di attività artigianali;

i) solo per aree classificate in classe I possono essere individuati valori limite inferiori a quelli stabiliti dalla normativa statale;

l) la localizzazione e l'estensione delle aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto devono essere tali da minimizzare l'impatto acustico in particolare sui recettori sensibili;

m) sono fatte salve le disposizioni concernenti le confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato.

**I criteri di massima seguiti per la presente suddivisione in zone del territorio sono quelli contenuti nella DGR n. VII/9776 Regione Lombardia “Criteri tecnici per la predisposizione della classificazione acustica del territorio comunale”**

Di seguito riassumiamo alcuni importanti aspetti del documento citato.

### ***Criteri per la predisposizione dello schema di zonizzazione***

Rendere compatibili, dal punto di vista del rumore ambientale, le destinazioni urbanistiche del territorio comunale sia per gli usi attuali sia per indirizzare gli sviluppi previsti in funzione dei livelli di rumorosità ambientale ammissibili.

Il processo di zonizzazione non si deve limitare a fotografare l'esistente, ma deve prevedere una classificazione in base alla quale vengano attuati tutti gli accorgimenti volti alla migliore protezione dal rumore dell'ambiente abitativo.

Si deve evitare, per quanto possibile, un eccessivo spezzettamento del territorio .

A tale proposito l'unità di pianificazione minima è individuata nell'isolato.

D'altra parte è da evitare una eccessiva semplificazione che porterebbe a classificare vaste aree del territorio in classi elevate.

*Va perseguita la compatibilità tra i diversi tipi di insediamento con particolare attenzione alla compatibilità acustica tra i diversi insediamenti durante il periodo notturno.*

*La zona dal punto di vista acustico può comprendere più aree (unità territoriali identificabili) a destinazione urbanistica diversa.*

*I piccoli parchi inseriti in aree urbane si può accettare che vengano inseriti in zone riferibili alle caratteristiche dell'area circostante.*

*Le attività commerciali, artigianali, industriali vanno interpretate non in termini di categorie economiche, ma rispetto al tipo di sorgenti sonore che in esse sono inserite (dimensioni, complessità tecnologica, livelli di emissione) ed all'estensione dell'area circostante influenzata dal punto di vista acustico.*

*La presenza di attività industriali con contenuti livelli di emissioni sonore non impedisce, valutati i diversi fattori, di inserire dette aree e/o insediamenti in zone di classe III e/o IV.*

*Per aree residenziali rurali sono da intendere piccoli agglomerati residenziali costruiti in un contesto agricolo dove non vengono frequentemente utilizzate macchine agricole.*

*In genere i depositi con un numero consistente di autocarri o autobus sono da considerare come insediamenti simili ad una attività produttiva (sorgenti fisse).*

*Vi sono due aspetti fondamentali da tener presenti nell'adottare la classificazione in zone del territorio:*

- *il primo è che la rumorosità presente in una zona è quella complessiva originata da qualsiasi tipo di sorgente sonora*
- *il secondo è che non ha rilievo il punto o l'area nella quale sono collocate le sorgenti. Il rumore presente in una zona, da qualsiasi parte esso provenga deve essere contenuto nei limiti massimi previsti per quella determinata zona acustica. Le sorgenti devono rispettare i limiti di tutte le zone interessate dalle loro emissioni sonore.*

*I regolamenti locali di igiene integrano la normativa statale e regionale, in quanto prevedono norme specifiche per gli aspetti concernenti l'igiene edilizia, il rumore da vicinato (neighbourhood noise) e le attività rumorose temporanee.*

*Non devono essere considerati per definire la zona gli eventi sonori eccezionali e/o temporanei. Sorgenti quali ad esempio i cantieri edili, i lavori stradali, le emissioni da strumenti musicali, l'abbaiare di cani, gli schiamazzi, le feste in abitazioni private, gli antifurti, le sirene di ambulanze o della polizia, le feste all'aperto, i mercati ambulanti, il carico e lo scarico occasionale di merci, sono esempi di sorgenti che, in*

*situazioni normali, non devono essere considerate ai fini della determinazione della zona. Molte di esse verranno normate nel regolamento locale di igiene o in apposite norme dello stato o della regione.*

---

E' stata adottata la seguente simbologia (come da linee guida):

- CLASSE I - AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE  
Puntini-Colore GRIGIO
- CLASSE II - AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE  
Tratteggio incrociato-Colore VERDE
- CLASSE III - AREE DI TIPO MISTO  
  
Linee orizzontali-Colore GIALLO
- CLASSE IV - AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA  
Linee verticali-Colore ARANCIONE
- CLASSE V - AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI  
Tratteggio incrociato-Colore ROSSO
- CLASSE VI - AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI  
Tratteggio incrociato-Colore BLU

## **5.2 LA SCELTA DELLE CLASSI**

La presente proposta della classificazione acustica del Comune di Solbiate mette in evidenza l'assegnazione della classe V alle zone industriali per le quali comunque vale il limite differenziale.

## **5.3 ZONE IN CLASSE I**

Non sono state individuate zone aventi caratteristiche tali da essere inserite in tale classe.

## **5.4 ZONE IN CLASSE II**

Sono state individuate due zone a carattere residenziale.

## **5.5 ZONE IN CLASSE III**

E' la classe maggiormente presente nel territorio.

## **5.6 ZONE IN CLASSE IV**

Sono state individuate tre zone:

- in corrispondenza dell'autostrada a fianco dell'insediamento industriale a ovest,
- a fianco dell'insediamento industriale a est,
- intorno alla zona industriale a nord.

## **5.7 ZONE IN CLASSE V**

Sono state individuate tre zone in corrispondenza degli insediamenti industriali:

- a ovest,
- a est,
- a nord.

## **5.8 ZONE IN CLASSE VI**

Non sono state individuate zone aventi caratteristiche tali da essere inserite in tale classe.

---

In appendice sono riportate le tabelle relative all'analisi delle singole zone del territorio comunale previste dal PRG comprensive della loro superficie e della loro destinazione d'uso.

Le tabelle mostrano altresì l'incidenza di ogni destinazione d'uso per ogni classe acustica ed il peso percentuale delle varie classi.

## **6. PIANI DI RISANAMENTO**

Sono stati analizzati alcuni piani di risanamento redatti dalle aziende vicine alle residenze, che con l'approvazione del piano dovranno adeguare

## **7. CONGRUENZA CON I COMUNI LIMITROFI**

E' stato tenuto in conto della zonizzazione dei comuni limitrofi.

## **8. MODULISTICA AMMINISTRATIVA**

In sede di approvazione saranno predisposti dei moduli che l'Amministrazione fornirà ai richiedenti, a seconda del caso specifico.

### **ALLEGATI**

- **TABELLE: ANALISI DELLE ZONE DEL PRG E MISURE FONOMETRICHE**
- **UBICAZIONE DELLE ZONE DEL PRG NELL'AMBITO DELLE CLASSI ACUSTICHE**
- **UBICAZIONE DELLE MISURE FONOMETRICHE**